

BGer 6S.302/2003 vom 17. Oktober 2003

Bundesgericht, 2003-10-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6S.302_2003

FR: TF 6S.302/2003 du 17 octobre 2003

IT: TF 6S.302/2003 del 17 ottobre 2003

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a; 127 III 41 consid. 2a).

E. 1.2

Il ricorso per cassazione può essere proposto unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). In base all' art. 83 cpv. 1 DPA , nella versione in vigore dal primo gennaio 2002 (RU 2001 pag. 3313; FF 1998 pag. 1126), le sentenze dei tribunali cantonali non impugnabili mediante rimedio di diritto cantonale per violazione del diritto federale e le dichiarazioni di non doversi procedere emesse in ultima istanza cantonale possono essere impuginate con ricorso per cassazione al Tribunale federale; la legittimazione ricorsuale spetta parimenti, a titolo indipendente, sia al procuratore generale che all'amministrazione interessata.

E. 1.3

Mediante questa novella legislativa è stata chiarificata la posizione processuale dell'amministrazione interessata, che era stata invece oggetto in precedenza di una giurisprudenza discordante (cfr. la posizione dapprima espressa in DTF 105 IV 286 e poi in DTF 117 IV 484). Per volontà esplicita del legislatore la legittimazione ricorsuale dell'amministrazione interessata ne esce rafforzata. Essa detiene infatti determinate conoscenze specifiche che il Ministero pubblico della Confederazione non può avere e che è opportuno vengano valorizzate anche in campo processuale (FF 1998 pag. 1126). Inoltre per quanto riguarda l'ammissibilità del ricorso va sottolineato come l' art. 83 DPA , già nella sua precedente versione, fissa delle regole speciali omettendo esplicitamente di fare richiamo alle disposizioni previste all' art. 268 PP (DTF 105 IV 286 consid. 2). L'entrata in materia è tanto più necessaria in casi come quello qui in esame, in cui l'ultima istanza cantonale ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso pregresso sulla base di norme cantonali, ignorando completamente le norme federali esistenti.

E. 1.4

La sentenza 15 luglio 2003 della CCRP non è impugnabile mediante rimedi ordinari di diritto cantonale. La CFCG ha emanato sia il decreto penale che la decisione impugnati, per cui agisce nella veste di amministrazione interessata ai sensi dell' art. 83 cpv. 1 DPA . Essa lamenta la violazione sia di diritto federale, segnatamente degli art. 80 cpv. 2 e 79 cpv. 2 DPA, che di norme della procedura penale cantonale (art. 276 e 289 CPP /TI). Il ricorso è ammissibile per quanto riguarda le censure pertinenti al diritto federale (ricorso pag. 3 consid. B-E), mentre è irricevibile per quelle riguardanti il diritto cantonale (ibidem consid. A, F).

E. 2.1

Secondo la ricorrente la sentenza impugnata violerebbe le norme procedurali federali in ambito di diritto penale amministrativo, le quali nella fattispecie prevarrebbero nei confronti delle norme del diritto processuale cantonale (ricorso pag. 3).

E. 2.2

La CCRP fonda la propria pronuncia di inammissibilità sul mancato rispetto da parte della ricorrente del termine di cinque giorni previsto all' art. 276 cpv. 2 CPP /TI per presentare dichiarazione di ricorso contro le sentenze del Giudice della Pretura penale (sentenza impugnata pag. 2 e segg.).

E. 2.3

In base all' art. 80 cpv. 2 DPA anche il procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale. Essi devono presentare per iscritto tali rimedi entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti, davanti all'autorità cantonale competente e nella forma prevista dal diritto procedurale cantonale. Il diritto federale non prevede ulteriori termini per la presentazione della dichiarazione di ricorso. In questo senso la regolamentazione federale in merito è esaustiva e non lascia spazio a deroghe procedurali cantonali (art. 82 DPA). La legislazione cantonale può infatti disciplinare solamente la forma del gravame (art. 80 cpv. 2 seconda frase in fine DPA) ma non introdurre termini aggiuntivi ignoti alla legislazione federale, la quale è del resto preminente anche dal profilo costituzionale (art. 49 cpv. 1 Cost.). Non fa ostacolo a tutto questo la giurisprudenza in merito alla precedente versione dell' art. 80 cpv. 2 DPA , dove si nominava solo il procuratore generale della Confederazione e non l'amministrazione interessata. L'aggiunta esplicita da parte del legislatore della legittimazione ricorsuale di quest'ultima (FF 1998 pag. 1126) permette invece di estendere anche ad essa le regole prima riservate al procuratore generale, visto che è decaduta la distinzione su cui ancora si fondava il Tribunale federale in DTF 114 IV 179 consid. 2b.

E. 2.4

Alla luce degli accertamenti di fatto effettuati in sede cantonale e vincolanti per il Tribunale federale (art. 277bis cpv. 1 seconda frase PP, richiamato l' art. 83 cpv. 1 DPA) la ricorrente ha presentato il ricorso alla CCRP entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata per iscritto e quindi in maniera tempestiva (art. 80 cpv. 2 DPA), conformemente del resto all'unico termine ricorsuale che il giudice di prime cure ha indicato giusta l' art. 79 cpv. 2 DPA . Nella sentenza impugnata le norme procedurali federali non vengono nemmeno richiamate. La CCRP ha applicato a torto il diritto cantonale in luogo e vece del diritto federale. In base alla giurisprudenza questo corrisponde ad una violazione del diritto federale in quanto tale (DTF 116 IV 19 consid. 1). La censura della ricorrente è quindi fondata.

E. 3

Da tutto questo discende che il gravame è da accogliere, nella misura della sua ammissibilità, e la sentenza della CCRP va annullata. L'opponente, parzialmente soccombente, dovrebbe sopportare una parte delle spese (art. 278 cpv. 1 PP , richiamato l' art. 83 cpv. 1 DPA). Queste vengono però compensate con la parziale indennità per ripetibili di cui beneficerebbe per la parte del ricorso che è stata dichiarata inammissibile (

art. 278 cpv. 3 PP). All'amministrazione interessata si applicano per analogia le norme previste agli art. 278 cpv. 2 e cpv. 3 PP per cui essa non sopporta spese né beneficia di indennità per ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.